

TI_GERICHTE 12.1995.72 vom 24. März 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.72

FR: TI_GERICHTE 12.1995.72 du 24 mars 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.72 del 24 marzo 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Oggetto del contendere è la questione a sapere se, ed eventualmente in quale misura, all'istante siano stati pagati i salari del periodo compreso tra il 1° luglio al 30 novembre 1993. L'istante afferma di aver ricevuto solo fr. 4'200.-- su un totale dovutole di fr. 12'611.--. La convenuta asserisce invece di aver pagato tutto quanto di spettanza dell'istante, così come da lei stessa attestato con le 11 firme apposte sul doc. 4.

E. 2

La ricevuta costituisce la prova documentale di un avvenuto pagamento (Weber , Berner Kommentar, n. 57 ad art. 88 CO) e la nostra procedura, all'art. 200 CPC, recita che le scritture ed annotazioni private fanno fede contro i loro autori quando tendono alla liberazione del debitore. La ricevuta è quindi un mezzo di prova qualificato -anche se non assoluto e tale da creare una presunzione juris et de jure- il quale fa fede fino a prova del contrario da parte di chi la contesta (Weber , opera citata, n. 59 ad art. 88 CO). Ogni mezzo di prova atto a dimostrare la non verità della ricevuta è ammissibile (DTF 45 II 212), ma per motivi attinenti alla sicurezza giuridica si deve pretendere che per distruggere la forza probante di una ricevuta occorrono elementi concordanti e sicuri, tali da creare nel giudice la certezza morale della non verità di quella prova (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.; Weber , opera citata, n. 64 ad art. 88 CO).

E. 3

Nel caso di specie tutta una serie di concordanti indicazioni permette di mettere in dubbio quanto attestato dalla ricevuta doc.

E. 3.1

In primo luogo, qualche perplessità emerge già solo per il motivo che la convenuta si è fatta forte di un documento sottoscritto dall'istante, ma destinato a terze persone, più precisamente alla cassa compensazione AVS. Inoltre, non corrisponde all'ordinario andamento delle cose e alle abitudini della stessa convenuta (cfr. plico doc. 11; conteggio e ricevuta doc. C per i salari 1° gennaio-30 giugno 1993; deposizione teste _____: "Ogni volta che prendevo lo stipendio io firmavo la ricevuta. Io ho sempre firmato anche la scheda di salario"), il fatto che essa non si sia fatta rilasciare alcuna ricevuta per i propri atti, come pure non è normale che non sia stata apposta dall'istante un'ulteriore firma a valere quale "ricevuta finale", benché il conteggio doc. 4 prevedesse tale posizione e, a mente della convenuta, l'istante avesse realmente ricevuto tutto quanto di sua spettanza alla fine

del rapporto di lavoro. Analogamente, non è privo di rilievo il fatto che la convenuta, che asserisce di aver versato all'istante fr. 12'548.35 il giorno 26 novembre 1993, non abbia saputo o voluto presentare un documento contabile attestante la provenienza di detta somma, ritenuto che essa non ha affermato che si sarebbe trattato di denaro contante del quale aveva disponibilità immediata.

E. 3.2

Un ulteriore, pesante indizio in favore della tesi sostenuta dall'istante è costituito dalla mancata reazione dalla parte convenuta -che non nega di averla ricevuta (memoriale di risposta, pag. 4)- alla lettera del 24 dicembre 1993 (doc. E), nella quale l'istante, contrariamente all'apparenza documentale, afferma di aver firmato le ricevute del salario contro ricezione di soli fr. 3'000.--. Si tratta in effetti di un silenzio sorprendente: benché il silenzio della convenuta non abbia ovviamente da solo effetto costitutivo (art. 6 CO), non corrisponde al comportamento usuale e corretto quello del debitore che a meno di un mese dalla supposta avvenuta estinzione del debito rimane silente di fronte ad una nuova richiesta dell'identica prestazione.

E. 3.3

Deve poi essere valutata la portata del conteggio dei salari dell'istante allestito il 28 gennaio 1994, cioè in data successiva alla firma delle ricevute, dall'impiegato _____ della fiduciaria _____ che curava la contabilità della convenuta. Dal conteggio in questione (doc. G) risulterebbe che a fronte di pretese salariali per complessivi fr. 12'611.-- per il periodo 1° luglio-30 novembre 1993, all'istante sarebbero stati versati unicamente acconti per fr. 4'200.--. Si tratta di un riscontro che non è incompatibile con le altre risultanze dell'incarto: l'istante afferma di aver ricevuto fr. 3'000.-- il 16 dicembre 1993 (doc. E), mentre altri fr. 1'200.-- le erano stati dati il 5 agosto 1993 a valere per il mese di luglio 1993 (plico doc. 11, ultimo foglio), così che il totale ricevuto dall'istante sembrerebbe effettivamente essere quello indicato dal conteggio. A fronte di tale concordanza di cifre, risulta decisamente poco credibile la tesi sostenuta dall'impiegato _____, secondo la quale l'importo in questione, indicato per errore, sarebbe proveniente dalla contabilità di un altro cliente, sulla quale egli avrebbe elaborato il conteggio concernente l'istante. Né deve stupire il fatto che non figurino in atti ricevute per il versamento di fr. 3'000.--, da una parte perché l'istante aveva anticipatamente rilasciato quietanza per un importo molto superiore, e dall'altra perché in ogni caso la convenuta non avrebbe avuto interesse a presentare siffatta prova, in quanto inconciliabile con la tesi da lei sostenuta.

E. 4

Dovendo valutare tutti questi elementi secondo il proprio libero apprezzamento (art. 90 CPC), questa Camera, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, matura il convincimento che nonostante le firme apposte dall'istante sul conteggio doc. 4, essa per il periodo 1° luglio- 30 novembre 1993 non abbia ricevuto altro dalla convenuta che i fr. 4'200.-- attestati dal conteggio 28 gennaio 1994 (doc. G). Ne conseguono perciò l'accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza per fr. 8'411.--, così come risulta dal conteggio del 28 gennaio 1994 (doc. G). Gli interessi al 5% su questo importo decorrono dal 1° dicembre 1993, come richiesto dall'istante, essendo da ammettere la mora della convenuta per il solo decorrere del termine contrattuale di pagamento (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 24 e 25 ad art. 323 CO). Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i

quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 6 febbraio 1995 di _____ è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza 23 gennaio 1995 della Pretura di Locarno-Città sono riformati nel modo seguente: 1. L'istanza 10 marzo 1994 di _____ è accolta. _____ è condannata a pagare all'istante fr. 8'411.-- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 1993. 3. Non si percepiscono né tasse, né spese. _____ rifonderà a _____ fr. 900.-- per ripetibili. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d'appello. La convenuta rifonderà all'istante fr. 500.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: _____ - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.